



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO I.M.P. Imposta Municipale Propria

ex art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
(delibera C.C. n° 03 del 13/03/2012)
(delibera C.C. n. 22 del 14/06/2012)
(delibera C.C. n. 23 del 27/06/2013)
(delibera C.C. n.45 del 29/11/2013)
(delibera C.C. n.15 del 08/04/2014)
(delibera C.C. n.10 del 04/03/2016)



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 1	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2	3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONE	3
ARTICOLO 3 – (ABROGATO)	4
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONI LOCATE	4
ARTICOLO 3 BIS	4
COMUNICAZIONI.....	4
ARTICOLO 3 TER – (ABROGATO)	4
AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO.....	4
ARTICOLO 4	5
FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	5
ARTICOLO 5	5
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.....	5
ARTICOLO 5 BIS	5
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DIVENTATI FATISCENTI.....	5
ARTICOLO 6 – (ABROGATO)	6
RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE	6
ARTICOLO 6 BIS	6
DICHIARAZIONI.....	6
ARTICOLO 7	7
VERSAMENTI.....	7
ARTICOLO 8	7
ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI	7
ARTICOLO 9	7
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	7
ARTICOLO 10	8
INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO.....	8
ARTICOLO 11	8
AZIONE DI CONTROLLO	8
ARTICOLO 11 BIS	8
IMPORTI MINIMI.....	8
ARTICOLO 12	8
NORME DI RINVIO	8
ARTICOLO 13	8
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	8
ARTICOLO 14	9
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	9



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

A decorrere dal 01/01/2012 è istituita l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con Legge del 22 dicembre 2011, n° 214 compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n° 23 ed da ogni altra disposizione normativa.

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n°446, ne disciplina l'applicazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta Imposta Municipale Propria (IMP) e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ARTICOLO 2
Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione

Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 14 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

ARTICOLO 3 – (Abrogato)
Determinazione dell'aliquota ridotta per abitazioni locatate

Abrogato.

ARTICOLO 3 bis
Comunicazioni

Il Comune può:

- 1) stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locatate, con contratto di locazione regolarmente registrato. In tal caso i contribuenti aventi diritto all'aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi, nonché copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 2) stabilire un'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori/figli e viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica. In tal caso i contribuenti, aventi diritto all'aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi;
- 3) Stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Restano ferme le comunicazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ARTICOLO 3 ter – (Abrogato)
Agevolazioni per l'abitazione concessa in uso gratuito

Abrogato.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 4
Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e dispone i rimborsi. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.

ARTICOLO 5
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. I valori così determinati valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ARTICOLO 5 bis
Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscenti

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato deve risultare oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ed evitare danni a cose e persone.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario ovvero da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

La riduzione dell'imposta si applica dall'anno d'imposta di riferimento della perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva presentata.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione di cui all'articolo 6bis del presente regolamento.

ARTICOLO 6 – (Abrogato)
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Abrogato.

ARTICOLO 6 bis
Dichiarazioni

I soggetti passivi devono dichiarare tutti gli immobili posseduti a qualsiasi titolo e le pertinenze dell'abitazione principale, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà Comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobile, in quanto compatibile.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

ARTICOLO 7

Versamenti

L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile le aliquote come stabilite all'articolo 2.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. In caso in cui i giorni di possesso coincidano per entrambi i soggetti l'imposta è dovuta dal nuovo proprietario.

Lo stesso criterio è applicato in caso di diversificazione di aliquota nel mese di riferimento (da aliquota base ad aliquota ridotta o viceversa).

Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

ARTICOLO 8

Attività di controllo ed interessi moratori

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge del 27 dicembre 2006, n° 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo d'imposta municipale propria (IMP) a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale di interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 9

Accertamento con adesione



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n°218.

ARTICOLO 10
Incentivi per il personale addetto

Per incentivare l'attività di accertamento e di controllo, una percentuale delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'IMP, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.

Tale percentuale sarà stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

ARTICOLO 11
Azione di controllo

L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 11 bis
Importi minimi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 12
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge del 22 dicembre 2011 n°214 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ARTICOLO 13
Statuto dei diritti del contribuente



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Tutti gli atti relativi all'imposta, all'attività di accertamento e di liquidazione saranno improntati secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate dalla Legge 27 luglio 2000, n°212 "Statuto dei diritti del contribuente".

ARTICOLO 14
Entrata in vigore del regolamento

È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2012.